Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni

Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7Tutelaal.avoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 27 Ottobre 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione occupazionale di **MARIELLA BURANI RETAIL SRL**, ai fini della proroga del trattamento di CIG in deroga, *ex* art. 1, co. 30, L. n. 220/2010.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Franco Elmi, con delega agli atti del Ministero, assistito da Matteo Poletti dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI di REGGIO EMILIA;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Daria Banchieri
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS-UIL Naz.le, Marco Marroni;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la REGIONE LOMBARDIA è presente Carlo Bianchessi, che dichiara di prestare atto di assenso alla compartecipazione economica per i lavoratori di pertinenza territoriale.

Le REGIONI LAZIO, EMILIA ROMAGNA, VENETO, ABRUZZO e LIGURIA, benché formalmente convocate, risultano assenti.

PREMESSO CHE

- la Società in data 06.10.11 ha sottoscritto, unitamente alle OO.SS. interessate, verbale di accordo governativo finalizzato all'accesso al trattamento di Cig in deroga - con riguardo a 30

lavoratori per 12 mesi a decorrere dall'11.10.10 – autorizzato con Decreto interministeriale n. 58227 del 18.03.11, quest'ultimo successivamente modificato a fronte di un ulteriore accordo governativo sottoscritto in data 07.04.11, con il quale le Parti sociali hanno aumentato la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro sino al 100% con riferimento alle 5 unità lavorative in forza presso la boutique di Milano, per la quale è stata disposta la chiusura;

- la Società, per il tramite dell'Associazione Industriali di Reggio Emilia, ha trasmesso istanza (prot. 2793 del 14.10.11) al fine della proroga del trattamento concesso e, pertanto, con nota (prot. n.3645) del 25.10.11 questo Ministero ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna;

- nel corso dell'incontro l'Azienda ha illustrato alle OO.SS. le motivazioni poste a base della citata istanza, riconducibili al persistente calo di attività dei punti vendita. Le Parti hanno, pertanto, convenuto in ordine alla necessità di ricorrere alla proroga del trattamento di Cig in deroga, al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori, in attesa che si definisca la procedura di Amministrazione straordinaria della Mariella Burani Fashion Group spa, la quale riguarderà anche la Mariella Burani Retail srl.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

VISTA

l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012, siglata in data 20.04.11, la quale prevede al Punto 11. che *"le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31.12.11"*

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della proroga del trattamento di **CIG in deroga *ex* art. 1, co. 30, L. n. 220/2010** (Legge di Stabilità 2011), a decorrere dall'11.10.11 e sino al 31.12.11, con riguardo

ad un numero massimo di **26 lavoratori**, pari all'intero organico aziendale, con le modalità di seguito specificate, che, in ogni caso, dovranno essere compatibili con le esigenze formative delle Regioni interessate:

REGIONE EMILIA ROMAGNA:

- Sede di Reggio Emilia, n.4 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 60%;
- Boutique di Reggio Emilia, n. 3 lavoratori, Cigs a zero ore senza rotazione a fronte della chiusura del punto vendita.
- Boutique di Parma, n.2 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 15%;

REGIONE LOMBARDIA:

- Boutique di Mantova, n. 2 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 30%;
- Boutique di Milano, n. 5 lavoratori, Cigs a zero ore senza rotazione a fronte della chiusura del punto vendita.

REGIONE LIGURIA:

- Boutique di Genova, n. 2 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 50%;

REGIONE ABRUZZO:

- Boutique di Pescara, n. 2 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 35%;

REGIONE LAZIO:

- Boutique di Roma, n. 3 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 20%;

REGIONE VENETO:

- Boutique di Verona, n. 3 lavoratori sospesi a rotazione con riduzione oraria media nel periodo di riferimento del 20%.

2. La rotazione, laddove prevista, avverrà su base quindicinale.

3. La Società, non potendo anticipare il trattamento di integrazione salariale a fronte dell'impossibilità di operare i dovuti conguagli, richiederà il pagamento all'Inps. Il trattamento di integrazione salariale, trattandosi di prima proroga, sarà ridotto nella misura prevista dalla legge, **ad eccezione dei n. 5 lavoratori in forza presso la Boutique di Milano, che hanno goduto del trattamento di Cig in deroga per il periodo 01.03.11-10.10.11**.

4. Le Parti si incontreranno in sede aziendale o istituzionale, presso il Mise, nell'ambito degli incontri che riguarderanno la procedura concorsuale della Capogruppo.

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

6. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.

7. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

8. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

MARIELLA BURANI RETAIL SRL

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCUS UIL

REGIONE LOMBARDIA

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ANDAMENTO CIGS DA OTTOBRE 2010 AD SETTEMBRE 2011

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Nominativo	Livello	Centro di Costo	ORE LAVORABILI	ORE CIGS	DA PIANO 100%	note	
FERRARI SILVIA	2°	SEDE	2024,00	104,00	5%		
REBOLI ANTONIO (da 05/11 in sospensione cig)	5°	AMMINISTRAZIONE SEDE	1272,00	1248,00	98%		60%
CASELLI CLAUDIA	3°	AMMINISTRAZIONE SEDE	1992,00	457,00	23%		
DAVOLI FRANCESCA	3°	AMMINISTRAZIONE SEDE	2048,00	1.536,00	75%		
			7336,00	3345,00	50%		

Nominativo	Livello	Centro di Costo	ORE LAVORABILI	ORE CIGS	DA PIANO 30%	note
MANICARDI CRISTINA (P.T. 70%)	2°	BOUTIQUE REGGIO EMILIA	1424,00	124,00	9%	Boutique chiusa
PAPARCONE ANNA (congedo parentale)	2°	BOUTIQUE REGGIO EMILIA	2016,00	72,00	4%	n.1 dipendente distaccata presso
COSTA PATRIZIA (Trasferita a Mantova)	3°	BOUTIQUE REGGIO EMILIA	1492,00	192,00	13%	spaccio MBFG fino al 31/12/11
RIVA PATRIZIA (dimessa il 06/05/2011)	4°	BOUTIQUE REGGIO EMILIA	852,00	52,00	6%	
			5784,00	440,00	8%	

Nominativo	Livello	Centro di Costo	ORE LAVORABILI	ORE CIGS	DA PIANO 50%	note
FOLZANI MARIA RITA	3°	BOUTIQUE PARMA	2011,50	408,00	20%	Novembre ok
MASSARI GRAZIANA	1°	BOUTIQUE PARMA	2011,50	370,50	18%	Dicembre niente cassa
			4023,00	778,50	19%	

REGIONE LOMBARDIA

Nominativo	Livello	Centro di Costo	ORE LAVORABILI	ORE CIGS	DA PIANO 35%	note
PACHERA MARTINA (Maternità)	4°	BOUTIQUE MANTOVA	1983,50	0,00	0%	Novembre 50%
SAVAZZI CLARA	4°	BOUTIQUE MANTOVA	1588,00	253,00	16%	Dicembre niente cassa
COSTA PATRIZIA (Trasferita da luglio 11)	3°	BOUTIQUE MANTOVA	522,00	90,50	17%	
MIGLIORINI MONICA(cessato il 31/03/11)	4°	BOUTIQUE MANTOVA	488,00	84,00	17%	
			4581,50	427,50	13%	

Nominativo	Livello	Centro di Costo	ORE LAVORABILI	ORE CIGS	DA PIANO 50%	note
MELE PINA (P.T. 70%)	3°	BOUTIQUE MILANO	1416,00	876,00	62%	
FERRERI GIULIANA (P.T.72,50%)	2°	BOUTIQUE MILANO	1608,00	1029,00	64%	Negozio ancora chiuso
BOSI BARBARA	2°	BOUTIQUE MILANO	2008,00	1144,00	57%	Cassa 100%
LONGHINI ERICA (Maternità)	4°	BOUTIQUE MILANO	2024,00	72,00	4%	
ROMA MARISTELLA	1°	BOUTIQUE MILANO	2016,00	1200,00	60%	
			9072,00	4321,00	49%	

note: da marzo 100% per chiusura boutique

REGIONE LIGURIA

Nominativo	Livello	Centro di Costo	ORE LAVORABILI	ORE CIGS	DA PIANO 35%	note
BERSI ELENA	1°	BOUTIQUE GENOVA	1979,50	240,00	12%	cambio negozio riapertura prevista
NATI PAULA	4°	BOUTIQUE GENOVA	2000,50	261,00	13%	per il 15/11 poi nessuna cassa
			3980,00	501,00	13%	Si richiedela copertura della cassa per tutto il periodo senza considerare la rotazione quindicinale

REGIONE ABRUZZO

Nominativo	Livello	Centro di Costo	ORE LAVORABILI	ORE CIGS	DA PIANO 35%	note
BLANCO MANUELA	4°	BOUTIQUE PESCARA	2000,75	552,00	28%	conferma fino al 15/11 poi in forza solo
ROSINI NADIA	3°	BOUTIQUE PESCARA	2010,50	443,50	22%	una dipendente quindi niente cassa
TRIOZZI LUCIA	1°	BOUTIQUE PESCARA	287	94,00	33%	
			4298,25	1089,50	27%	

REGIONE LAZIO

Nominativo	Livello	Centro di Costo	ORE LAVORABILI	ORE CIGS	DA PIANO 35%	note
USCIDDA PATRIZIA	2°	BOUTIQUE ROMA	2032,00	412,00	20%	percentuale 20%
MAINARDI CAROLINA	3°	BOUTIQUE ROMA	2012,00	796,00	40%	
COLETTI PASQUALINA	1°	BOUTIQUE ROMA	2032,00	0,00	0%	
			6076,00	1208,00	20%	

REGIONE VENETO

Nominativo	Livello	Centro di Costo	ORE LAVORABILI	ORE CIGS	DA PIANO 35%	note
BONINI LUCIANA	1°	BOUTIQUE VERONA	1942,50	101,00	5%	
GENTILIN CHIARA	4°	BOUTIQUE VERONA	1170,50	219,50	19%	OK
MANGANOTTI CRISTINA	4°	BOUTIQUE VERONA	1174,50	141,00	12%	
			4287,50	461,50	12%	